



*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

Oggetto: VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2015 DOVUTO AL REGISTRO IMPRESE

Il 16 Giugno scade il versamento del Diritto Annuale 2015 dovuto dalle imprese iscritte al Registro Imprese.

Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA devono versare ogni anno a favore della **Camera di Commercio** competente territorialmente (Art. 18 della L. 580/93 come modificato dal comma 19 dell'art.1 del D. Lgs. 23/2010).

Le imprese che esercitano l'attività economica anche tramite unità locali denunciate al REA devono versare per ciascuna unità locale una ulteriore quota di diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro per ciascuna unità locale. Solo per le unità locali e le sedi secondarie di imprese estere il diritto da pagare è fisso e pari a 110,00 Euro.

La misura del diritto annuale è stabilita annualmente con decreto interministeriale sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi da parte delle camere di commercio. Il diritto annuale è determinato in misura fissa per le imprese individuali e per i soggetti REA iscritti nella sezione speciale mentre è commisurato al fatturato per gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed iscritti nella sezione ordinaria.

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro delle imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

Alle imprese ogni anno viene inviata una **lettera informativa** con le indicazioni necessarie per la determinazione dell'importo del diritto annuale e le modalità di pagamento.

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento. Per il 2015 l'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del **35%** (vedasi sezione Arrotondamenti/Esempi)

Le **Imprese individuali** (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritte o annotate al Registro delle imprese nella sezione speciale, devono pagare gli importi seguenti:

- per la sede, in misura fissa pari a **€ 88,00**;
- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozi, deposito, magazzino, ufficio) il 20% del diritto sopra indicato che corrisponde a **€ 17,60** (da arrotondare secondo quanto indicato successivamente).

In merito alle altre imprese iscritte o annotate nella sezione Speciale del Registro delle Imprese, devono pagare il diritto annuale:

- per la sede, in misura fissa secondo la seguente tabella:
 - Società semplici agricole € 100,00
 - Società semplici non agricole € 200,00
 - Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 € 200,00
- per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozi, deposito, magazzino, ufficio...) il 20% del diritto sopra indicato che corrisponde a:
 - Società semplici agricole € 20,00
 - Società semplici non agricole € 40,00
 - Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 40,00

Diverse sono invece le modalità di calcolo del diritto annuale per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Infatti, **le società e gli altri soggetti collettivi** che al 1° gennaio 2015 sono iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese determinano il diritto annuale applicando, al fatturato complessivo realizzato dall'impresa **nell'esercizio 2014**, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante.

Imprese iscritte in Sezione Ordinaria	Scaglioni di fatturato		Determinazione importo dovuto per la sede	
	Da	fino a €		
-Società in nome collettivo -Società in accomandita semplice -Società di capitali -Società cooperative -Società consortili -Consorti con attività esterna -Enti economici pubblici e privati -Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000 -GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico	Da € 0,00	fino a € 100.000,00	€ 200,00	misura fissa
	oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	€ 200,00 +	0,015% sulla parte eccedente € 100.000,00
	oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	€ 222,50 +	0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00
	oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	€ 255,00 +	0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00
	oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	€ 305,00 +	0,009% sulla parte eccedente € 1.000.000,00
	oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	€ 1.115,00 +	0,005% sulla parte eccedente € 10.000.000,00
	oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	€ 2.365,00 +	0,003% sulla parte eccedente € 35.000.000,00
	oltre € 50.000.000,00		€ 2.815,00 +	0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo massimo di diritto di € 40.000,00

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e € 40,00 per ciascuna unità locale.

Si precisa che le imprese con sede principale in Italia, che svolgono attività all'estero tramite unità locali/sedi secondarie/uffici di rappresentanza, per le stesse, non sono tenute al versamento del diritto annuale.

La Camera di Commercio di Milano e di Monza e Brianza non applicano le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 9, della legge 580/1993 (così come modificato dall'art. 1 comma 19, del D.Lgs. n. 23/2010).

UNITA' LOCALI

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al Registro Imprese all'01/01/2015, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa (fino ad un massimo di € 200,00).

Se le unità locali sono in province diverse, occorre compilare più righe del modello F24 indicando il **codice Ente** corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 16 giugno 2015** (art. 37 comma 11 del DL n. 223 del 04/07/2006 convertito, con modifiche, nella L. 248 del 04/08/2006).

I soggetti giuridici con esercizio sociale **non coincidente** con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio **oltre** il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

I soggetti giuridici che **non approvano** il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi (es. a causa della tardiva pubblicazione degli studi di settore) si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

E' possibile pagare, **entro trenta giorni dai termini indicati**, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo **e versando in centesimi di euro**; *in alternativa*, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso breve.

Oltre tale termine, ed entro un anno dalla propria scadenza, è ancora possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso lungo.

Le imprese che esercitano l'attività **senza unità locali**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro:

per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;

per difetto, se inferiore a detto limite.

**Esempio 1: diritto dovuto per sede € 449,65364 -> riduzione del 35% -> € 292,27487 -> € 292,27
→ da versare € 292,00**



Esempio 2: fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2014 fino ad € 100.000,00_ diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 -> riduzione del 35% -> da versare € 130,00

Esempio 3: diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) -> riduzione del 35% -> da versare € 26.000,00

Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n. 19230 del 03/03/2009.

Le imprese che esercitano l'attività **con unità locali**, determinato il diritto dovuto per la sede (arrotondato al 5° decimale), sommano l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso arrotondato al 5° decimale) e, prima di versare, arrotondano l'importo al centesimo di euro (applicando il metodo matematico in base al terzo decimale) e poi all'unità di euro.

VIOLAZIONI

Le imprese che nel corso del 2015 hanno denunciato l'apertura di un'unità locale e non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini di scadenza, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

SANZIONI E CERTIFICAZIONI REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che **la regolarità del pagamento del diritto annuale è condizione** per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese ai sensi dell'art. 24 comma 35 legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le Camera di Commercio Monza e Brianza e di Milano, accertata la violazione, applicano una sanzione - variabile dal 10% al 100% del diritto dovuto - nel rispetto dei principi di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 e precisamente:

- sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento
- sanzione del 30% nei casi di omesso versamento



Attenzione alle truffe!

Per il pagamento del diritto annuale le Camere di Commercio non emettono più i bollettini postali. Il diritto annuale deve essere versato entro la scadenza solo attraverso il Modello F24 oppure nel caso di nuova iscrizione di impresa o soggetto REA può essere versato all'atto di iscrizione con la procedura di cassa automatica.

Si raccomanda di diffidare da richieste di pagamento avanzate da organismi privati estranei alla Camera di Commercio e quindi si mettono in guardia tutti i Clienti dall'effettuare pagamenti di bollettini di c/c postale eventualmente ricevuti e recanti "strane" diciture che in qualche modo richiamano iscrizioni alla Camera di Commercio in quanto volutamente studiati per trarre in inganno.

Lo Studio provvederà al calcolo del diritto camerale dovuto per tutti i clienti e provvederà a comunicarlo entro il termine di versamento.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Lissone, 16 Maggio 2015.